



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

Schema di decreto legislativo  
recante disciplina sanzionatoria per  
la violazione delle disposizioni di  
cui al regolamento (CE) n. 649/2012  
sull'esportazione e importazione di  
sostanze chimiche pericolose  
(A.G. n. 355)


Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 404



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 066760-3266 [st\\_affarisociali@camera.it](mailto:st_affarisociali@camera.it) -  [@CD\\_sociale](https://twitter.com/CD_sociale)

Atti del Governo n. 353

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

**SCHEMA DI LETTURA DELLO  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**



**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (A.G. n. 355)**

Lo schema di decreto legislativo in esame - predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'art. 2 della L. 7 ottobre 2014, n. 154<sup>1</sup> - reca (come specifica l'**articolo 1**) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione (rispettivamente, all'esterno ed all'interno dell'Unione europea) di sostanze chimiche pericolose.

L'**articolo 2** dello schema specifica che le autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative stabilite dal suddetto regolamento (CE) n. 649/2012 sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico e che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute provvede a coordinare l'operato anche degli altri Dicasteri summenzionati e costituisce il punto di contatto per gli esportatori e per le autorità europee e degli altri Stati membri.

Il **comma 1 dell'articolo 3** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per le esportazioni (al di fuori dell'Unione europea) di una sostanza chimica compresa nell'allegato I, parte 1, del citato regolamento (CE) n. 649/2012 o di una miscela contenente una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare<sup>2</sup> nell'obbligo di etichettatura, eseguite senza aver adempiuto gli obblighi di notifica (iniziali e periodici) previsti dall'art. 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 649/2012<sup>3</sup>.

Il successivo **comma 2** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata per il caso in cui l'inadempimento dei medesimi obblighi di notifica riguardi un articolo (cioè, un prodotto finito<sup>4</sup>) contenente una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I, e successive modificazioni, in forma non reattiva o contenente una miscela che comprenda una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare<sup>5</sup> nell'obbligo di etichettatura.

Il **comma 3** reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta<sup>6</sup> per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della legislazione europea (in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione) nonché

---

<sup>1</sup> La citata L. n. 154 è la "legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre".

<sup>2</sup> Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

<sup>3</sup> Per le ipotesi di esenzione dall'obbligo, cfr. il paragrafo 6 del medesimo art. 8 del regolamento (CE) n. 649/2012.

<sup>4</sup> Cfr. la nozione di articolo di cui all'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 649/2012.

<sup>5</sup> Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CE) n. 649/2012.

per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela. *Riguardo a tali ipotesi, il **comma 3** in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente **comma 1**, mentre, in base all'art. 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel **comma 2**.*

L'**articolo 4** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore o l'importatore (nell'Unione europea) non comunichi entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero comunichi in modo inesatto o incompleto, alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute i dati sulle esportazioni o importazioni eseguite nell'anno precedente delle sostanze, miscele o articoli individuati dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 649/2012<sup>7</sup>.

Il **comma 1** dell'**articolo 5** concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale<sup>8</sup>. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea.

Il successivo **comma 2** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012, e successive modificazioni, o di una miscela che comprenda una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare<sup>9</sup> nell'obbligo di etichettatura, senza che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: sia stato acquisito il consenso esplicito dell'autorità competente del Paese terzo importatore (nell'ambito dei periodi temporali di efficacia del medesimo consenso<sup>10</sup>); l'autorità italiana competente<sup>11</sup> abbia valutato - secondo le procedure e le condizioni di cui all'art. 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 649/2012 - che, nel caso specifico, non sia necessario il consenso esplicito suddetto. *Sotto il profilo redazionale, si osserva che la locuzione "parte importatrice", adoperata nel presente **comma 2**, designa, nella terminologia di cui al regolamento (CE) n. 649/2012<sup>12</sup>, i soli Paesi aderenti alla citata Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto - da parte del suddetto art. 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 649/2012 - anche per gli altri Paesi importatori.*

<sup>7</sup> L'obbligo oggetto della presente sanzione è disciplinato dal medesimo paragrafo 1.

<sup>8</sup> Tale Convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Essa è stata ratificata dall'Italia ai sensi della L. 11 luglio 2002, n. 176.

<sup>9</sup> Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

<sup>10</sup> Come disciplinati dall'art. 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012.

<sup>11</sup> Cfr., in merito, il precedente **articolo 2** dello schema.

<sup>12</sup> Cfr. l'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 649/2012.

Il **comma 3** dell'**articolo 5** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica al di fuori dei termini temporali e dei presupposti di cui all'art. 14, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 649/2012. Quest'ultimo vieta l'esportazione nei sei mesi precedenti la scadenza indicata o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano.

Il **comma 4** concerne l'esportazione di pesticidi. Esso prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore. *Sembrerebbe opportuno chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità (dei pesticidi esportati) alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo del richiamato art. 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012.*

L'**articolo 6** commina una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro) per l'esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 - allegato che individua sostanze ed articoli dei quali (ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente) sono vietate sia la circolazione nell'Unione europea sia l'esportazione -.

L'**articolo 7** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore, dell'obbligo di fornire alcune informazioni, a cui hanno diritto, in base alla citata Convenzione di Rotterdam, alcuni specifici Paesi aderenti.

Il **comma 1** dell'**articolo 8** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, di uno dei seguenti obblighi: etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea; corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea. Per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il **comma 2** dell'**articolo 8** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata. *Sotto il profilo redazionale si osserva che nella prima parte del **comma 2** dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1.*

Il **comma 1** dell'**articolo 9** specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai Dicasteri di cui al precedente **articolo 2, comma 2**, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome.

Il successivo **comma 2** prevede che i Dicasteri e le altre amministrazioni summenzionati individuino le modalità operative idonee ad attuare il regolamento (CE) n. 649/2012, anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale<sup>13</sup> e con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242, recante "Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione".

Il **comma 3** dell'**articolo 9** prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012. *Sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema. Occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa (successiva al sequestro).*

Il successivo **comma 4** specifica che i soggetti che svolgono l'attività di vigilanza in esame sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

L'**articolo 10** fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile.

Il **comma 1** dell'**articolo 11** demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il comma 1 prospetti la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dal richiamato art. 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012.*

I **commi 2 e 3** dell'**articolo 11** recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'**articolo 12** abroga il D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento (CE) n. 689/2008<sup>14</sup> sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, regolamento abrogato da parte del regolamento (CE) n. 649/2012.

Il successivo **comma 2** prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente decreto sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ivi richiamato.

<sup>13</sup> Istituito presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'art. 4, comma 57, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

<sup>14</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.



Ai sensi del **comma 3**, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale per le violazioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 4** specifica che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.